

40350/15

50



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/07/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVERIO FELICE MANNINO

Dott. LUCA RAMACCI

Dott. ELISABETTA ROSI

Dott. GASTONE ANDREAZZA

Dott. ANDREA GENTILI

- Presidente - SENTENZA N. 2925/2015
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 19088/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SAVIA PAOLO MARIA N. IL 26/01/1964

avverso la sentenza n. 4772/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
23/12/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2015 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

che ha concluso per

il rigetto
Pedo Cavelli

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.

e ne sede

*Vgo lecis, che si riferisce al ricorso
e al suo provvedimento*

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 23 dicembre 2014, ha confermato la condanna a mesi sei di reclusioni ed euro 300,00 di multa di Savia Paolo Maria per il reato di omesso versamento all'INPS delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, commesso nella qualità di legale rappresentante della San Siro Club s.r.l., dal mese di settembre 2007 al mese di gennaio 2008.
2. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) Violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 comma 4, in relazione all'art. 2 comma 2 legge delega n. 67 del 2014, che prevede la trasformazione del reato in illecito amministrativo, a nulla valendo la mancata traduzione del principio in un decreto legislativo; 2) Violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 comma 1-bis del d.l. 683/83, in relazione alla mancata violazione nel caso concreto del bene giuridico protetto dalla norma, atteso che l'importo complessivo delle omissioni contributive è pari ad euro 5.198,00; 3) Violazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 2 comma 1-bis del d.l. 683/83, con riferimento alla possibilità di usufruire della causa di non punibilità, attesa l'irregolarità della notifica dell'accertamento da parte dell'INPS, come già eccepito in appello, non avendo la Corte di appello considerato un ragionevole dubbio circa il fatto che la raccomandata consegnata alla domestica non fosse stata portata a conoscenza del ricorrente; 4) Violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 507 c.p.p., in relazione all'art. 190 e 495 c.p.p., per insanabile tardività della lista testi, dichiarata inammissibile dal Tribunale che ha poi ammesso il teste Pane; 5) Violazione ex art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., inosservanza dell'art. 125, comma 3 c.p.p., stabilito a pena di nullità, mancanza della motivazione in ordine alla prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni, non avendo la pubblica accusa fornito la prova del pagamento delle retribuzioni; 6) Violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., mancata motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 7) Violazione ex art. 606 lett. b) ed e), erronea applicazione dell'art. 133 c.p., mancata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Con memoria depositata il 24 giugno 2015, il difensore dell'imputato ha proposto ex art. 585, comma 4 c.p.p., i seguenti motivi nuovi: 1) Violazione ex art. 606 lett. b) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 comma 4 e 6 c.p. in relazione alla legge delega n. 67 del 2014, rilevato che il Tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2 lett. c) della legge delega proprio sul punto con ordinanza del 15 dicembre 2014, per cui si chiede il rinvio in attesa della pronuncia; 2) Violazione ex art. 606 lett. b)

c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 comma 4 c.p., in relazione all'introduzione della circostanza di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., ex d.lgs n. 28 del 2015, a fronte di un giudizio di offensività particolarmente tenue e tenuto conto del richiamo a precedenti specifici relativi a periodi antecedenti e successivi, rispetto a quello in contestazione; 3) Intervenuta prescrizione per le mensilità contributive dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono tutti infondati. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha correttamente affermato la non rilevanza dei contenuti della legge-delega nel caso di specie. Del pari deve dirsi per il primo dei motivi nuovi, con il quale si insiste per l'immediato valore decriminalizzante della indicazione di depenalizzazione della fattispecie penale contenuta nei principi e criteri direttivi della legge-delega n. 67 del 2014, facendo riferimento ad una questione di legittimità costituzionale proposta in merito alla stessa. Come già affermato da questa Corte (cfr. sent. sez.F. n.38080 del 31/7/2014), la fattispecie in esame è ancora tipizzata come reato, in quanto la legge 28 aprile 2014, n. 67 conferisce unicamente una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria di alcuni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative, ivi compresa (art. 2, comma 2, lett. c) la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali a condizione che non ecceda il limite complessivo di Euro 10.000 annui ed il relativo decreto delegato dovrà essere emanato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge. Ma, ovviamente, il Governo potrebbe anche determinarsi a non esercitare il potere legislativo delegatogli dal Parlamento. Quanto alla fattispecie di cui all'art. 2 comma 1 bis del D.L.n. 463 del 1983, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139 del 2014, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., ha ribadito che "il mancato adempimento dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali determina un rischio di pregiudizio del lavoro e dei lavoratori, la cui tutela è assicurata da un complesso di disposizioni costituzionali contenute nei principi fondamentali e nella parte Prima della Costituzione" e che la mancata previsione "della soglia di non punibilità della disciplina dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali" non è irragionevole e neppure arbitraria.

2. Per quanto attiene alla seconda censura proposta, in relazione alla asserita mancata violazione nel caso concreto del bene giuridico protetto dalla norma, si osserva che tale censura risulta proposta per la prima volta innanzi a questo giudice di legittimità e pertanto risulta inammissibile oltre che manifestamente

infondata ogni doglianza circa la pretesa carenza motivazionale o il vizio motivazionale della sentenza impugnata.

3. La tematica risulta Impropropriamente riproposta sotto la veste del secondo motivo aggiunto, laddove si invoca la disposizione di cui all'art. 131 bis c.p., per sostenere l'irrilevanza penale del fatto, essendo stata arrecata un'offesa di particolare tenuità. Fermo restando che pur avendo questa Corte affermato il principio di diritto che "la questione relativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., è rilevabile nel giudizio di legittimità, a norma dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., se non è stato possibile proporla in appello, ma la sua prospettazione non implica necessariamente l'annullamento della sentenza impugnata dovendo invece la relativa richiesta essere rigettata ove non ricorrano le condizioni per l'applicabilità dell'istituto" (così Sez. 3, n. 21474 del 22/4/2015, Fantoni, Rv. 263693), l'ambito di valutazione per il giudice di legittimità ex art. 131 bis c.p. non può che essere limitato alla ricostruzione del fatto storico come accertato nei giudizi di merito ed alle circostanze relative agli atti. Orbene, nel caso di specie va rilevato innanzitutto che gli importi evasi non risultano quantitativamente così esigui da essere ritenuti di particolare tenuità, posto che le ritenute previdenziali costituiscono componenti della retribuzione trattenuti al lavoratore, per la formazione dell'accantonamento a fini previdenziali e quindi aventi una finalità essenziale, per cui la "distrazione" di tali importi da parte del datore di lavoro che omette di versare le stesse all'ente previdenziale rappresenta, in ragione della correlazione con ciascuna posizione previdenziale, un danno per la posizione previdenziale del lavoratore non qualificabile di certo come particolarmente tenue nel caso di specie (cinque mesi di contribuzione). A ciò va aggiunto che il giudice di secondo grado ha fondato la conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla sussistenza di due precedenti specifici ascritti al Savia, connessi ad omessi versamenti delle ritenute previdenziali in periodi antecedenti e successivi ai fatti contestati, per cui risulta mancare il requisito imposto dall'invocata disposizione dell'art. 131 bis c.p., il quale richiede, oltre alla tenuità dell'offesa, la mancanza di un'abitudine di condotta illecita.

4. Per quanto attiene ai motivi 3, 4 e 5, gli stessi risultano al limite dell'ammissibilità, essendo già stati proposti con il gravame di appello ed avendo la sentenza impugnata fornito puntuale risposta, sia in relazione alla regolarità della notifica dell'accertamento della violazione da parte dell'INPS (in data 8 aprile 2009, come indicato nella parte motiva della sentenza di primo grado) che alla correttezza dell'ambito del potere di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. esercitato dal Tribunale, che della tardività (ed infondatezza) della eccezione del mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento della

li

CAR

retribuzione ai lavoratori da parte della società, avanzata dal difensore dell'imputato soltanto con l'atto di appello, a fronte di elementi di segno opposto. I giudici di merito hanno infatti applicato un principio di diritto consolidato: poiché il rapporto di lavoro è di regola retribuito, spetta al datore di lavoro che assuma di non aver pagato i dipendenti, l'onere di fornire tale prova, come affermato dalla giurisprudenza ("in presenza delle denunce contributive, l'onere di dimostrare eventuali difformità rispetto alla situazione in esse rappresentata, incombe sul soggetto che la deduce, sia che si tratti dell'imputato che dell'organo dell'accusa", in tal senso, Sez. 3, n. 32848 del 2/9/2005, Smedile, Rv. 232393, si veda anche Sez. 3, n. 46734 del 2/12/2004, Verderosa, Rv. 230423)

5. Del tutto infondati anche i motivi 6 e 7 del ricorso, laddove si lamenta un vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed un errore nell'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p., atteso che si tratta di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello ai quali la sentenza impugnata ha fornito puntuale e congrua risposta.

6. Per quanto attiene poi all'ultimo motivo aggiunto, relativo all'asserita prescrizione dei reati relativi ai versamenti dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007, lo stesso risulta infondato. E' stato infatti evidenziato che "il reato di cui trattasi è un reato omissivo istantaneo che si consuma nel momento della scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (in tal senso, Sez. 3, n. 20251 del 14/5/2009, Casciaro, Rv. 243628 e Sez. 3, n. 615 del 14/12/2010, Ciampi ed altro, Rv. 249164), ma ai fini del computo della prescrizione del reato deve essere altresì considerata la previsione di cui all'art. 2, comma 1-*quater* del D.L. n. 463 del 1983 che dispone che il termine di prescrizione rimanga sospeso durante il termine di cui al comma 1-*bis* (ossia il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione entro il quale il trasgressore può provvedere al pagamento e beneficiare della condizione di non punibilità). Pertanto, tenuto conto che il termine di prescrizione per il delitto di cui trattasi è stabilito in sette anni e mezzo (termine lungo), anche il reato commesso per primo, relativo all'omesso versamento delle ritenute del mese di settembre 2007 non risulta prescritto (scadenza pagamento 16 ottobre 2007, computo di sette anni e mesi sei, oltre ai tre mesi di sospensione, con il risultato che il termine di prescrizione sarebbe spirato il 16 luglio 2015).

Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento

PQM

5


C. Rossi

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2015


Il consigliere estensore

Elsabetta Rosi



Il Presidente

Saverio Felice Mannino



Luana Marchi